

Sent. 70/2025
Rep. 100/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO

Prima Sezione Civile

Ufficio crisi d'impresa e procedure concorsuali

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Gaetano Guglielmo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento iscritto al n. 56-1/2025 P.U. relativo al ricorso per ristrutturazione dei debiti del consumatore, depositato ai sensi degli artt. 67 ss. CCII, nell'interesse di PEPE GENEROSO (C.F. PPEGRS81S13Z133E) e DELLI GATTI IDA MORENA (C.F. DLLDRN81L45A509R);

visti gli atti del suindicato procedimento, contenente il piano per la ristrutturazione dei debiti;

esaminata la relazione particolareggiata redatta del professionista designato dall'Organismo di Composizione della Crisi, dott. Beniamino Maion ;

dato atto che la proposta è corredata dalla documentazione di cui all'art. 67 comma 2 CCII;

rilevato che la relazione del gestore della crisi contiene le indicazioni di cui all'art. 68 comma 2 CCII;

considerato che non ricorrono, inoltre, come dedotto ed attestato dal gestore della crisi, le condizioni ostative soggettive di cui all'art. 69 C.C.I., atteso che i debitori non sono stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda né hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Luca' or similar, written in a cursive style.

nemmeno si ravvisano gli ulteriori due presupposti ostativi indicati dalla norma, attinenti alla colpa grave o malafede nella causazione del sovraindebitamento ed al compimento di atti in frode;

-che risulta dimostrato lo stato di sovraindebitamento dei proponenti, in relazione al rilevante ammontare dei debiti non fronteggiabili con le ordinarie risorse reddituali;

- che i proponenti rivestono la qualità soggettiva di “consumatore”, ovvero “persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ai tipi regolati dai capi III, IV, e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali” (art. 2 co. 1 lett. e) CCII);

-che , dato il rapporto di coniugio e l’origine comune dell’indebitamento, sussistono i presupposti di cui all’art. 66 CCII per la presentazione di un unico piano di risoluzione della crisi;

-che sussiste la competenza territoriale del Tribunale adito, trovando al riguardo applicazione il disposto dell’art. 27 co. 2 C.C.I. (cui fa rinvio l’art. 68 C.C.I.), che affida la trattazione della domanda di regolazione della crisi o dell’insolvenza all’ufficio nel cui circondario il debitore ha il centro di interessi principali che si presume coincidente per la persona fisica non esercente attività d’impresa, con il luogo di residenza o il domicilio;

-che il gestore della crisi ha inoltre attestato, ai sensi dell’art. 69 co. 2 lett. c) C.C.I., la completezza ed attendibilità della documentazione a corredo della domanda e la fattibilità del piano, fornendo un quadro sufficientemente preciso e trasparente della situazione reddituale e patrimoniale del debitore, sia con riferimento alla massa passiva (elenco dei creditori), sia con riferimento alle componenti patrimoniali positive (beni ed entrate personali e del nucleo familiare);



- che in ottemperanza al decreto emesso da questo Giudice ex art. 70 comma primo CCII, il Gestore ha allegato di aver pubblicato e comunicato ai creditori il piano e la proposta;

- che all'esito delle comunicazioni non sono pervenute osservazioni da parte dei creditori in ordine al contenuto del piano e alla sua convenienza rispetto all'ipotesi liquidatoria;

- il piano prevede la messa a disposizione della procedura della somma di € 449,00 mensili per la durata di anni dieci.

Va precisato che per effetto dell'omologa cesseranno le ritenute operate dal datore di lavoro sullo stipendio del dipendente in favore dei creditori, ciò senza la necessità di alcun provvedimento al riguardo, trattandosi di un effetto proprio dell'omologa, dovendo la soddisfazione dei creditori aver luogo secondo le modalità e nella misura indicata nel piano.

Alla luce della documentazione prodotta e delle conclusioni del professionista designato, non si ravvisano ragioni ostative all'omologa del piano.

P.Q.M.

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da PEPE GENEROSO e DELLI GATTI IDA MORENA in atti generalizzati; dispone che i debitori effettuino i versamenti mensili su un conto corrente, intestato alla procedura che sarà aperto dal gestore della crisi che provvederà ai pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato, avvertendolo che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 70, comma 1 CCII;

dà atto che il piano del consumatore omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 70 CCII;



dispone che, per effetto dell'omologazione, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nel corso della procedura da parte di creditori con causa o titolo anteriore;

dispone che il Gestore vigili sull'esatto adempimento del piano, risolvendo le eventuali difficoltà e sottoponendole al giudice ove necessario e segnalando tempestivamente ogni fatto idoneo a causare la revoca dell'omologazione ex art. 72 CCII;

dispone che il Gestore depositi ogni sei mesi un rapporto riepilogativo delle attività svolte e riferisca sullo stato dell'esecuzione del piano; il Gestore, terminata l'esecuzione del piano, sentito il debitore, presenterà al giudice una relazione finale, specificando se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito;

dispone che la presente sentenza, unitamente al Piano del consumatore, sia pubblicato a cura dell'O.C.C. sul sito internet di questo Tribunale e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori ex art. 70, co.1 C.C.I.I.;

dichiara la chiusura della procedura ex art. 70, co. 7 C.C.I.I.

Manda alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'OCC e al debitore nel domicilio eletto.

Avellino, 21-10-2025

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 22.10.2025


Il Cancelliere

CANCELLIERE
Antonio Festa



Il Giudice

Dot. Gaetano Guglielmo




E' stato mantenuto il reddito disponibile alle esigenze del fabbisogno familiare così come indicato nella tabella di cui alle pagine iniziali a cui si rinvia.

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

(Art. 66 Procedure Familiari)

Creditore	Rapporto	Tipo prodotto	Importo debito	% Offerta	Importo offerto	Contanti	Rateizzato	N. mesi
O.C.C. Avellino I Diritti del Debitore Segretariato Sociale Comune di Chiusano San Domenico		O.C.C. competenze organismo	6.200,00	100%	6.200,00		6.200,00	14
Dott. Massimo Volpe		Costi della procedura (Legali, Periti, Professionisti Esterni)	3.000,00	75,75%	2.272,50		2.272,50	5
Banca Sella		Mutuo Ipotecario	45.799,00	66,07%	30.259,40		30.259,40	101
Agenzia Entrate Riscossione Avellino		Credito privilegiato	2.092,22	64,56%	1.350,74		1.350,74	101





**O.C.C. I DIRITTI DEL DEBITORE
AVELLINO**
*Segretariato Sociale per il Sovra indebitamento
FAMIGLIE ED IMPRESE*

Iscritto al n. 390 della Sezione A
del Registro Organismi del Ministero della Giustizia
"O.C.C. I Diritti del Debitore Avellino"

Agenzia Entrate Riscossione Avellino	Previdenza (Inps)	9.048,35	75,76%	6.855,03		6.855,03	101
Agenzia Entrate Riscossione Avellino	Tributi	2.457,69	18,52%	455,16		455,16	101
Agos Ducato SpA	Prestito Personale	34.722,63	18,63%	6.470,07		6.470,07	101
Comune di Residenza "NUSCO"	Tributi	90,00	19%	17,10		17,10	101
Totale:		103.409,89		53.880,00	0,00	53.880,00	

Per una migliore comprensione della tabella:

OCC => pagamento compenso nelle prime 14 rate

Advisor => pagamento compenso dalla 14 ^ rata alla 19 ^

Agenzia Entrate Riscossione - Agos Ducato - Comune di Nusco - Banca Sella => pagamento dalla 19 ^ rata alla 120 ^

Verifica "Alternativa liquidatoria"

(Ai fini delle previsioni dell'Art. 67 co 4)

Art. 67 co 4 recita: "E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione"

E' stato assunto come realizzabile il valore complessivo dei beni mobili e dei beni immobili pari ad € 39.045,00*.

